

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PANZANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LOREDANA PEDERZOLI

Seduta del 09/02/2023

FATTO

La ricorrente deduce e lamenta:

- di essere titolare di n. 9 BFP, serie P o Q o Q/P, emessi dal 1988 al 1991 e già incassati a scadenza e ne allega il riepilogo;
- che i valori liquidati dall'intermediario non sono in linea con le indicazioni descritte a tergo dei buoni, considerando i rendimenti stampati sui buoni, sia con riguardo alla griglia totale che regolamenta i primi 20 anni, sia con riferimento alle disposizioni relative ai rendimenti dal 20° al 30° anno di ogni buono;
- di aver presentato reclamo all'Intermediario in data 04.10.2022, rimasto privo di riscontro;
- che, per quanto riguarda il timbro a tergo apposto per cambiare i tassi di rendimento originari, alcuni buoni non riportano alcun timbro, qualcuno addirittura due e qualcuno invece uno solo non leggibile e che mai lo è stato;
- il falso affidamento ingenerato a fronte di buoni su cui risultano timbri inesistenti, non leggibili, malamente apposti e talvolta con più di uno in contraddizione tra loro.

Chiede quindi la riliquidazione e ricalcolo dei tassi e delle condizioni totali dei buoni come da proprio prospetto oltre interessi maturati buono per buono, oltre interessi legali dal ricorso all'effettiva liquidazione a saldo, oltre spese sostenute per effettuare ricerche e

conteggi per € 500,00 Indica la differenza di computo di cui chiede la liquidazione in € 26.141,12

L'Intermediario, costituendosi, eccepisce preliminarmente:

- Incompetenza *ratione temporis*
- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi nel 1986;
- l'ABF non è competente per controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
- Incompetenza per materia
- i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito afferma che:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 e, ai sensi dell'art. 4 del DM, i saggi di tassi di interesse da applicare sono indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la diversa rappresentazione degli importi dei primi venti anni rispetto agli ultimi dieci anni deriva dalla modalità di calcolo degli interessi;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire 131.275 è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);
- i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente alla precedente "Serie P", sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova "Serie Q" e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente;
- l'odierna ricorrente ha richiesto, invece, che siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie "Q" e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie "P", giungendo così a una soluzione "ibrida" non contemplata dalla normativa o dai principi vigenti in materia;
- l'operato dell'intermediario è pertanto del tutto legittimo, come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15/2/2018), nonché dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 4384 del 10 febbraio 2022) e dai giudici di merito;
- il caso in esame non è riconducibile alla sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007 che ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente a una serie non più in emissione, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;

- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU, come anche confermato da sentenze di legittimità e di merito (cfr. sentenze richiamate);
 - come previsto dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa quindi la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse della serie "Q" di cui alle tabelle del DM 1986 e, pertanto, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q" e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q" si applica anche alla serie "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa.
- L'intermediario allega alle controdeduzioni numerose sentenze e ordinanze pronunciate a proprio favore.
- L'Intermediario chiede l'accoglimento delle preliminari eccezioni ovvero il rigetto nel merito.

DIRITTO

Con riguardo alle eccezioni pregiudiziali, il Collegio di Coordinamento, cui è demandato di indicare il principio di diritto applicabile, ha, in termini, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, stabilito sia che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali quale vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene sorto antecedentemente sia che sussiste la competenza del medesimo Arbitro per materia non costituendo gli stessi buoni prodotti finanziari.

L'orientamento in merito all'infondatezza delle sollevate eccezioni è consolidato e quindi, per speditezza redazionale, si rinvia alle condivisibili motivazioni della citata pronuncia.

Ancora preliminarmente è opportuno evidenziare che nella produzione in questo procedimento della copia di tutti i buoni oggetto di contestazione, il file pdf denominato "BUONO 5 INCASSATO 24-1-22" risulta vuoto; non v'è pertanto in atti copia del BFP che la ricorrente identifica come appartenere alla Serie Q/P ed avere il n. ***108. Né è altrove reperibile.

Richiamati allora i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7716/17 in materia di adempimento dell'onere della prova nel procedimento, in analoga fattispecie già il Collegio di Milano, con decisione n. 2273/17, aveva così deciso: "Il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto copia del buono postale fruttifero oggetto del ricorso, limitandosi a descrivere gli accadimenti di cui in controversia. Non avendo parte attrice fornito prova dei fatti dedotti a fondamento della propria pretesa e, quindi, non avendo assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c., considerato che l'ABF è chiamato a decidere sulla base della sola documentazione offerta dalle parti, ne consegue che la richiesta non può essere accolta."

Anche nella presente controversia essendo preclusa la effettiva disamina documentale del buono ogni pretesa al riguardo non trova seguito.

Passando quindi al merito con riguardo agli altri otto buoni, il Collegio osserva quanto segue.

DUE BFP appartenenti alla serie Q, n. ***.009 e ***.070.

I due buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01.07.1986); appartengono alla Serie Q, senza timbri modificativi, né sul fronte né sul retro; sono stati emessi su modulo cartaceo della Serie "Q" e sul retro è visibile la tabella originaria dei rendimenti della medesima serie; con riferimento al periodo

compreso tra il 21° e il 30° anno, compare la dicitura dell'importo da applicare bimestralmente.

La doglianza della ricorrente, quale evincibile presuntivamente dalle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo dalla medesima redatto, consiste in una differenza di importo a suo credito conseguente al ricalcolo dei rendimenti riportati sui titoli per tutto il trentennio al lordo della ritenuta fiscale.

Il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Sul punto si è espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile: "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Ciò premesso, la ricorrente non può pretendere i rendimenti in questione al lordo della ritenuta fiscale, dato che i buoni in esame sono stati tutti emessi dopo il 01/07/1986 e, pertanto, ricadono nell'ambito di applicazione del sopra richiamato art. 1 del d.l. n. 556/1986.

Per i restanti sei buoni si procederà alla loro disamina analitica per poi trarre conclusioni cumulative sussistendo la *eadem ratio*.

DUE BFP n. ***.014 e ***.028 appartenenti alla serie Q/P.

I buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01/07/1986); i buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "O", recano sul fronte un timbro di variazione dalla Serie P e un secondo timbro di variazione nella Serie "Q/P".

Sul retro, per il BFP n. ***14 risultano apposti due timbri, attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, di cui il primo per la Serie P/O, leggibile, ed il secondo recante variazione nella serie in Q/P, di sostanziale illeggibilità; quanto al BFP n. ***28 risulta apposto il timbro attestante la modifica dei rendimenti sino al 20° anno per la Serie P/O leggibile e un secondo timbro (presumibilmente Q/P) del tutto sostanzialmente illeggibile.

La ricorrente domanda i rendimenti del timbro leggibile per il primo ventennio e quelli del modulo cartaceo originario per l'ultimo decennio.

QUATTRO BFP n. ***.092, ***.094, ***.117, ***.110, appartenenti alla serie Q/P

I buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (entrato in vigore il 01/07/1986); sono stati emessi su modulo cartaceo originariamente della Serie "P" e riportano timbro modificativo, sul fronte, della serie "Q/P"; sul retro dei buoni si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla precedente serie "P" e del timbro, sovrapposto alla precedente griglia, attestante presumibilmente la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno.

Tale timbro, tuttavia, risulta non leggibile per i buoni n. ***.094, e *117 e, sostanzialmente leggibile per i buoni n. ***092 e n. ***.110

La ricorrente considera illeggibile il timbro attestante l'aggiornamento normativo dei rendimenti e domanda la liquidazione degli stessi, al netto di quanto già incassato, sulla base della griglia originaria per l'intero trentennio.

Così premesse le analitiche risultanze documentali, si osserva quanto segue.

Il Collegio non ignora le recenti pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, invocate e prodotte dalla resistente, e gli argomenti principi che le fondano: la ritenuta natura imperativa inderogabile rispondente ad interessi pubblicistici del regime degli interessi stabiliti dalla legge per le varie serie di buoni; la natura di mero titolo di legittimazione (e non già di titolo di credito) dei buoni postali; la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la tabella con i nuovi tassi di interesse messa a disposizione presso gli Uffici Postali quali elementi idonei e sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente.

Pur tuttavia il consolidato orientamento dei Collegi ABF è nel senso che qualora il timbro apposto sul retro del buono si riveli illeggibile, lo stesso appare inidoneo a far ritenere prevalenti le condizioni della nuova serie. In particolare e nella stessa direzione il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020, ha ritenuto di applicare il rendimento previsto in via originaria sul retro del buono per l'ultimo decennio in assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento così facendo prevalere la dicitura presente sul titolo anche se appartenente a emissione precedente.

Il Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF all'art 8 prevede che nel caso ricorrano questioni rilevanti che hanno dato o possono aver dato luogo a orientamenti non uniformi, la questione è decisa dal Collegio di coordinamento che indica il principio di diritto applicabile.

Deve quindi allo stato applicarsi alla fattispecie, pur nella consapevolezza dell'incertezza giurisprudenziale, ancora il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF.

Si rileva in particolare che in alcune decisioni ABF è stato ritenuto che:

“Residuano tuttavia, nell'ambito degli snodi motivazionali divisati dal Collegio, talune non irrilevanti perplessità che impongono nella natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass., SS.UU., n. 13979/2007). Circostanza codesta espressamente prevista, financo nel particolare “statuto speciale” che disciplina i titoli della specie, dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie “P”, l'apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo “sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale. Né, sotto diverso, complementare versante, può omettersi di considerare che l'apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura,

malamente apposto possa risultare sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell'attività svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.

Proprio a questo proposito deve rilevarsi che le conclusioni cui perviene il Collegio nelle succitate ordinanze appaiono non essere in linea con quella che è la *ratio* della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986). Infatti, l'aver imposto l'apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere "trasformati" dalla serie P alla diversa serie Q/P evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi vent'anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. Bene avrebbe fatto P**** ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito all'intera durata del buono, mentre l'aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione "ingannevole" agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest'ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la *ratio* che imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse.

Da ultimo, l'argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) scontare i "cospicui benefici" assicurati ai sottoscrittori dei buoni (dalla garanzia statale al trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale inesquestrabilità e impignorabilità *et similia*) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, nella maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all'emittente (e al distributore) di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e ai principi di diritto comune che regolano questa materia.

Non escludendo peraltro la reviviscenza, segnatamente nella giurisprudenza di merito, di orientamenti di segno opposto, il Collegio ritiene opportuno – per lo meno *medio tempore* – prudenzialmente confermare i suoi consolidati orientamenti sulla questione sottoposta.

Tale essendo l'orientamento arbitrale, incentrato sui diversi principi di diligenza, trasparenza e affidamento, era comunque onere non assolto della parte convenuta confutare gli argomenti evidenziati.

Con riferimento quantomeno ai timbri rettificativi apposti sui buoni per il primo ventennio, ad esempio, nulla è stato eccepito sulla conformità all'originale delle mere informali copie dei titoli offerte in visione, né sulla presumibile esistenza ab origine della intellegibilità (a tutela dell'affidamento) del contenuto del timbro di cui residui eventualmente il contorno giusto a causa della cattiva conservazione nel tempo da parte del possessore del documento cartaceo di durata trentennale ovvero dello scolorimento sempre nel tempo dell'inchiostro secondo un fenomeno non insolito.

In definitiva ed in coerenza con le risultanze documentali evidenziate il Collegio deve quindi decidere che siano applicate

- per i buoni nn. ***14 e ***28, le condizioni della Serie P per il periodo dal primo al ventesimo anno e le condizioni della Serie O per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno;
 - per i buoni nn. ***94 e ***117, i rendimenti della Serie P per l'intero trentennio di durata dei titoli;
 - per i buoni nn. ***92 e ***110, le condizioni riportate sul retro dei titoli (Serie P), per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
- Il tutto con gli interessi legali dal ricorso al saldo, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi:

- per i buoni nn. ***14 e ***28, le condizioni della Serie P per il periodo dal primo al ventesimo anno e le condizioni della Serie O per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno;**
- per i buoni nn. ***94 e ***117, i rendimenti della Serie P per l'intero trentennio di durata dei titoli;**
- per i buoni nn. ***92 e ***110, le condizioni riportate sul retro dei titoli (Serie P), per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.**

Il tutto con gli interessi legali dal ricorso al saldo, al netto delle ritenute fiscali.

Non accoglie il ricorso per gli altri buoni.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA